

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1495	Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis)	1505
Inversione dell'ordine del giorno:		PRESIDENTE	1505, 1512
PRESIDENTE	1495	GHIO	1505
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		MATARRESE	1509
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 (4720)	1496	MINASI	1509
PRESIDENTE	1496, 1499	RAFFAELLI	1506
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1499	SCRICCIOLO	1505, 1510
MATARRESE	1498, 1499	Votazione segreta:	
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1496, 1498	PRESIDENTE	1512
Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto (4721)	1500		
PRESIDENTE	1500, 1501, 1503		
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1503		
BOTTA	1501		
LENTI	1501		
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	1500		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
Senatore BERLANDA: Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4188)	1504		
PRESIDENTE	1504		
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	1504		

La seduta comincia alle 10,40.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Azzaro, Marzotto e Trombetta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti all'esame della Commissione nel seguente ordine: 4720, 4721, 4188 e 4361 bis.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 (4720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4720: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 ».

Il Relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4720, sul quale siamo chiamati stamani a discutere e a deliberare, conferma la concessione alla Regione siciliana del contributo previsto dall'articolo 38 dello Statuto siciliano per il periodo che va dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971.

La discussione di questo disegno di legge cade in un momento particolarmente drammatico per il popolo siciliano, in un momento in cui molti dei suoi figli hanno perso la vita a causa di un immane sconvolgimento tellurico ed altri, molti altri, suoi figli sono costretti ad emigrare in altre regioni d'Italia o, peggio, in terra straniera, non sempre ospitale, nella speranza, purtroppo non sempre corrisposta, di trovare migliori e più serene condizioni di vita e di lavoro.

Questa terra siciliana, sulle cui sponde si sono incontrate le antiche civiltà — la greca, la fenicia, l'araba e la normanna — quest'isola così luminosa e ricca di storia e di tradizioni, così nobile nel suo slancio unitario di amore e di devozione verso la patria comune eppure positivamente provata, quest'isola, dicevo, è ancora intenta a curare le proprie ferite, mentre lo strazio dei suoi morti ci richiama tutti ad un doveroso senso di pietà cristiana e di solidarietà.

In questo quadro, onorevoli colleghi, così fortemente drammatico, noi siamo tutti chiamati ad esaminare il citato disegno di legge 4720, che trae la sua origine dall'articolo 38 dello Statuto siciliano, il quale recita testualmente: « Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare di reddito di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione, con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il periodo precedente ».

Questo è l'articolo 38 dello Statuto siciliano che, come loro sanno, è legge costituzionale dello Stato italiano.

Il contributo di cui al presente disegno di legge, dunque, trae la sua giustificazione da una norma di legge costituzionale e dall'avvertita, riconosciuta necessità di sollecitare, attraverso adeguati interventi straordinari, la depressa economia isolana, onde pervenire a quella auspicata parità dei redditi di lavoro tra le forze che operano in Sicilia e quelle delle regioni più progredite d'Italia.

Per lo stesso titolo, il Parlamento approvò, per il sessennio precedente, la legge 27 giugno 1962, n. 886, con la quale furono erogati, in favore della Regione siciliana, 15 miliardi per l'esercizio 1960-1961 ed una somma commisurata all'80 per cento del gettito regionale delle imposte di fabbricazione per il quinquennio 1961-62/1966.

Per il periodo anteriore il Parlamento approvò i seguenti provvedimenti legislativi: legge 2 agosto 1952, n. 1091, con cui furono stanziati 11 miliardi per il periodo 10 giugno 1947-30 giugno 1952; legge 9 agosto 1954, n. 694, con cui furono stanziati 15 miliardi annui per il periodo 10 luglio 1952-30 giugno 1955; legge 27 marzo 1957, n. 176, con cui furono stanziati 15 miliardi annui per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1960.

L'odierno provvedimento, come dicevo, prevede il versamento annuale, da parte dello Stato alla Regione siciliana, di una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nell'esecuzione di lavori pubblici onde tendere a bilanciare a norma del ricordato articolo 38 dello Statuto regionale, il minore ammontare dei redditi di lavoro nell'isola in confronto della media nazionale.

Come accennato, con il precedente provvedimento legislativo, precisamente con la legge 27 giugno 1962, n. 886, fu stabilito il versamento da parte dello Stato alla Regione, per il periodo 1961-62/1965-66, di una somma pari all'80 per cento del gettito regionale delle imposte di fabbricazione.

Per il periodo che ci riguarda e precisamente dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971, il disegno di legge che stiamo esaminando prevede la proroga della stessa commisura-

zione del contributo annuo, ancorandone l'entità al gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia ma nella misura dell'80 per cento.

Facendo riferimento ai dati relativi al gettito degli anni immediatamente precedenti a questo provvedimento e volendo calcolare per gli anni futuri, in relazione al tasso di incremento annuo dell'imposta di fabbricazione riscossa in Sicilia, la misura prevedibile del contributo che lo Stato verserà alla Regione, il disegno governativo, nella relazione che l'accompagna, prevede che, nel complesso, cioè per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971 tale somma si dovrebbe aggirare sui 440 miliardi.

Da detto ammontare va detratto il contributo annuo che la Regione è tenuta a rimborsare allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per le spese da esso sostenute per i servizi e per il personale dello Stato addetto alla Regione. Tale misura è stata stabilita in 7 miliardi e 700 milioni annui, misura quest'ultima superiore di 200 milioni annui rispetto alla precedente. Cosicché, al netto dei rimborsi, lo Stato dovrà versare alla Regione siciliana, per il periodo anzidetto, la somma complessiva di 398 miliardi, con una differenza complessiva in più rispetto al periodo precedente di 236 miliardi.

Giunti a questo punto una domanda sorge spontanea: la Regione siciliana può, con questo provvedimento, impostare una seria politica di un sano sviluppo economico, teso, come prevede l'articolo 38 più volte citato, all'uguaglianza dei redditi di lavoro dell'isola alla media dei redditi di lavoro del resto d'Italia? Ed ancora, un'altra domanda è pertinente allo scopo che ci prefiggiamo, atteso che l'odierno provvedimento ricalca le orme del precedente, e cioè: nel corso del quinquennio passato le condizioni della Sicilia, rispetto alle regioni più progredite, sono migliorate? La risposta a questi due quesiti non può essere data in maniera semplicistica. Se volgiamo lo sguardo al passato ed alle condizioni in cui versava la Sicilia prima dell'avvento autonomistico, non c'è dubbio che la Sicilia ha progredito e, con essa, anche il Mezzogiorno d'Italia. La Sicilia, quindi, ha certo avanzato sulla strada del progresso e dello sviluppo. Ha cioè camminato. E questo è un dato irrefutabile! Purtuttavia bisogna riconoscere che il suo cammino non ha seguito lo stesso ritmo ascensionale delle altre regioni. Recenti dati statistici, peraltro, ci con-

fermano questo nostro assunto che, cioè, anche là dove ha operato la Cassa per il Mezzogiorno, lo sviluppo, comparativamente, è stato più sollecito al nord che non al sud, cosicché il divario tra regioni ricche e regioni meno ricche o povere, lungi dall'attenuarsi si è accresciuto.

Per suffragare tutto ciò, citerò alcuni dati statistici: secondo quanto risulta dalle valutazioni provvisorie effettuate dal Centro regionale di ricerche statistiche il reddito lordo ai prezzi di mercato è ammontato in Sicilia, nel 1966, a 2.195,2 miliardi contro 2.056,3 miliardi nel 1965. In termini monetari l'aumento rispetto al 1965 è risultato, pertanto, del 6,7 per cento, inferiore cioè al corrispondente aumento nazionale del 7,9.

Bisogna anche tener conto del fatto che nei confronti del reddito lordo nazionale il reddito dell'isola ha rappresentato nel 1966 il 5,7 per cento, contro il 5,8 per cento dell'anno precedente.

È poi utile osservare che in Sicilia il maggior contributo alla formazione del prodotto lordo del settore primario è stato dato ancora una volta dalle attività terziarie, mentre in campo nazionale tale contributo è fornito dalle attività industriali, il cui valore aggiunto ha rappresentato nel 1966 il 46 per cento del prodotto lordo del settore privato italiano.

Per quanto riguarda l'ammontare del reddito netto siciliano, esso è stato stimato nel 1966 pari a 1.988 miliardi, contro i 1.866 miliardi del 1965, con un incremento in termini monetari del 6,5 per cento. L'analogo incremento registratosi in campo nazionale, è apparso superiore, e pari al 7 per cento; per cui l'incidenza del reddito netto siciliano su quello nazionale è passato dal 5,75 nel 1965 al 5,68 nel 1966.

È poi da rilevare che, rispetto al complesso delle risorse disponibili nell'area regionale, valutate nel 1966 pari a 2.605 miliardi, con un incremento, cioè, in termini monetari, del 6,9 per cento rispetto all'anno precedente, il reddito netto ha rappresentato il 76,3 per cento, contro il 76,6 per cento del 1965.

Un brevissimo cenno anche ai consumi. Il più elevato incremento dei consumi registrato nell'isola rispetto al tasso di incremento del reddito indica ancora una volta come la economia isolana sia legata ad un regime di consumi. Persiste ancora, inoltre, una forte differenza tra il reddito netto *pro capite* italiano e quello dell'isola. Quest'ultimo è sta-

to nel 1966 pari a 407 mila lire, rappresentando il 62 per cento del reddito medio *pro capite* italiano.

Potrei anche citarvi delle cifre che riguardano l'emigrazione dalla Sicilia nei paesi europei ed extra-europei, ma risparmierei alla Commissione questa perdita di tempo. Comunque, anche queste cifre indicano (indipendentemente dal recente avvenimento doloroso del sisma) che vi è un costante incremento delle emigrazioni dalla Sicilia verso il nord d'Italia, e verso i paesi europei ed extra-europei.

Aggiungo che la Sicilia ha un alto incremento demografico, pari a oltre il 12 per cento, che è una percentuale più elevata di quella delle altre regioni italiane.

Ritengo mio dovere informare brevemente la Commissione circa il modo in cui la Sicilia ha impiegato i contributi che lo Stato le ha versato nel sessennio precedente.

Una legge regionale del 27 febbraio 1965 ha approvato il modo di spesa del contributo di solidarietà nazionale, versato in base alla legge n. 886 del 27 giugno 1962.

MATARRESE. Ci sono voluti tre anni!

TURNATURI, *Relatore*. È stato necessario elaborare un piano di programmazione.

MATARRESE. Certo: ma non l'hanno ancora fatto!

TURNATURI, *Relatore*. L'ironia è facile, onorevole collega; lei non conosce le condizioni della Sicilia. (*Commenti*).

MATARRESE. Sì che le conosco; ci sono stato molte volte.

TURNATURI, *Relatore*. Non basta: bisogna viverci.

In base alla legge regionale che ho citato, 75 miliardi sono stati spesi per opere connesse con l'agricoltura; 49 miliardi per infrastrutture industriali; 9 miliardi per la scuola; vi sono poi altri stanziamenti di minore entità.

Ho voluto citare queste cifre per dimostrare che veramente la Sicilia è impegnata in questo sforzo di rinnovamento delle sue strutture, in uno sforzo teso a migliorare le condizioni del suo popolo.

Mi ero ripromesso di tornare brevemente sulla previsione che il disegno di legge fa circa l'ammontare del gettito.

Secondo le previsioni del disegno di legge governativo, questo gettito dovrebbe avere un incremento costante notevole. Se diamo un'occhiata alle cifre relative alle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia e a quelle

riscosse in Italia, vediamo che effettivamente c'è stato un costante incremento. Le imposte riscosse in Sicilia si sono aggirate intorno ad una media del 12-15-20 per cento, con una punta massima del 20 per cento.

Se noi guardiamo i dati che si riferiscono al 1965, il gettito dell'imposta di fabbricazione riscossa dallo Stato in Sicilia è stato di circa 62 miliardi, mentre il gettito complessivo per tutte le regioni italiane è di 1.115 miliardi. Applicando il coefficiente dell'80 per cento si arriva a circa 48 miliardi.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si calcola che con questo costante incremento si dovrebbe arrivare ad un gettito annuo di 80 miliardi. Io avanzo dei dubbi su questa previsione; mi auguro fermamente che la stessa si avveri.

Prima di concludere questa mia relazione, desidero informare gli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole ponendo soltanto delle condizioni circa il sistema di copertura.

Questo è infatti il testo del parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che nel testo dell'articolo 3 del disegno di legge risultino introdotte espresse deroghe alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per l'utilizzo della posta iscritta sul fondo globale 1966, a copertura della prima *tranche* di spesa implicata dal provvedimento. La Commissione ritiene, comunque, di dover ribadire il principio che le disponibilità accantonate sul fondo globale debbono essere utilizzate o impegnate entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio.

La Commissione suggerisce pertanto alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione dell'articolo 3:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

b) quanto a lire 42 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Con queste modeste osservazioni, raccomandando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Quando mi sono permesso di interrompere il Relatore, questi ha creduto che io facessi dell'ironia. Desidero precisare che nella mia domanda non vi era assolutamente dell'ironia, ma soltanto una partecipazione sincera al problema che il Relatore stava esponendo.

Io vorrei, anche se il discorso potrebbe essere molto lungo, un approfondimento della materia perché nonostante i fondi che vengono destinati alla Sicilia, e sui quali il nord d'Italia (vedi Milano) fa dell'ironia, questa cammina come i gamberi. Infatti, il Relatore ha precisato che la Sicilia cammina meno delle altre regioni e che la distanza aumenta. Pertanto, questi fondi che debbono permettere il livellamento del reddito medio siciliano a quello nazionale, debbono aumentare per il futuro.

Nel 1963, mi è accaduto di ascoltare ad Adrano un autorevole esponente democristiano, il quale disse che vi erano da spendere ancora 210 miliardi (risparmio alla Commissione di dire come dovevano essere utilizzati); nell'ultima campagna elettorale, un altro esponente della democrazia cristiana, in altra zona della Sicilia ha affermato che vi erano da spendere fondi per altri 290 miliardi. Ora, io mi domando come vengano spesi questi fondi e da chi.

Noi, l'anno scorso, abbiamo appreso che quando la Cassa per il mezzogiorno ha approvato il piano definitivo delle spese per il successivo biennio ha avuto i piani di tutte le regioni interessate escluso quello che si riferiva alla Sicilia, perché a tutto il 1967 il piano stesso non era stato ancora presentato. Abbiamo allora il diritto di chiedere se questi fondi ci sono e come vengono erogati. E se vengono erogati alla Regione, perché essa fa passare tanti anni prima di utilizzarli? Ricordo inoltre che l'onorevole Malagodi ha accusato il Governo di fare delle manovre contabili, di inserire delle partite di giro senza dare effettivamente del denaro. Chiedo allora, che cosa s'intende fare per cambiare questo sistema? Sono evidenti le ragioni per cui il divario tra la Sicilia e le altre regioni aumenta ed il reddito principale è quello terziario.

Il nostro voto favorevole è scontato, ma io ritengo che sia giunto il momento di dire che cosa si intende fare con questo denaro; se è vero, com'è vero, che i soldi dati in passato non sono stati spesi tutti, e se è vero, come io ritengo, che essi in buona parte sono stati spesi male.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, la relazione dell'onorevole Turnaturi è stata così ampia che io non ho niente da aggiungere. Si tratta di un provvedimento di proroga di questo contributo, nella misura già corrisposta negli anni scorsi, salvo l'aumento del contributo derivante dalla lievitazione normale delle imposte di fabbricazione, che rappresentano la seconda parte delle voci, voci che direttamente vengono erogate dal bilancio per una parte espressamente prevista in questo disegno di legge.

Nel provvedimento in esame si prevede la complessiva erogazione di 105 miliardi: 21 per il 1966, e 42 per ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Per quanto riguarda l'utilizzazione di queste somme, il relatore ci ha fornito qualche notizia. Ad ogni modo, in questa sede il Governo ha l'obbligo di dimostrare soltanto l'adempimento in base all'articolo 38 dello Statuto regionale, cioè il soddisfacimento di un impegno assunto nei confronti dell'isola. L'articolo 38 dice chiaramente che questi denari devono essere spesi esclusivamente per l'esecuzione di opere pubbliche previste nella programmazione regionale.

Se l'onorevole Matarrese intende chiedere altri chiarimenti, ha gli strumenti parlamentari per sollecitare una risposta dettagliata. In questa sede noi non possiamo che ritenere che la Sicilia, adempiendo ai suoi obblighi costituzionali, per parte sua, dia esecuzione al programma che le compete, utilizzando questi fondi per la costruzione di opere pubbliche, come previsto dall'articolo 38 dello Statuto regionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, stabilita con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1962,

n. 886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, è prorogata per l'ulteriore periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

« La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971, nell'importo di lire 42.350 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

« All'onere derivante dalla presente legge per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione bilancio propone di sostituirlo con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966; in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

b) quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione la nuova formulazione.
(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto (4721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4721: « Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto ».

L'onorevole Scricciolo ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4721, oggi al nostro esame, ha qualche affinità con quello n. 4720, che è stato or ora illustrato dal collega onorevole Turnaturi. Il n. 4721 si riferisce alla regione della Valle d'Aosta, e riguarda il contributo speciale di 3 miliardi che dev'essere erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Valle.

I colleghi sanno che quell'articolo è completato poi dall'articolo 5 della legge sull'ordinamento della finanza regionale. Queste norme stabiliscono l'assegnazione alla Regione di un contributo speciale per scopi determinati, che non rientrano nelle attribuzioni speciali della regione, ma per i quali soccorre la finanza dello Stato.

Nell'esercizio 1966-67 la Regione della Valle d'Aosta ha iscritto nel proprio bilancio una spesa particolare, concernente soprattutto il settore delle opere stradali, quello dell'edilizia scolastica, quello della sistemazione e del restauro archeologico, e quello delle opere igieniche, preventivando al riguardo, sul suo stesso bilancio, una spesa di 3 miliardi e mezzo.

Con questo disegno di legge il Governo intende sovvenire a questo fabbisogno della regione, non per la cifra intera iscritta nel bilancio 1966-67, ma limitatamente alla cifra di 3 miliardi.

A questo riguardo il relatore sollecita la Commissione ad approvare il disegno di legge, osservando, per ciò che concerne l'articolo 2, che la competente Commissione bilancio ha suggerito di introdurre una variazione per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa che sul disegno di legge trovate riferito

al 1967 e che va invece riferito al 1968, nella considerazione che la copertura contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge è superata, giacché riferita ad un esercizio decorso, le cui contabilità devono ritenersi chiuse; sicché eventuali disponibilità che pure si fossero in atto realizzate non potrebbero essere utilizzate, giacché passate in economia, secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. Diciamo aperta la discussione generale.

BOTTA. A nome della mia parte esprimo parere favorevole su questo disegno di legge, anche per la maggiore consapevolezza circa la destinazione dei fondi dati a questa regione, che dimostra di essere ben amministrata e di volgere questo finanziamento ad opere concrete, non solo programmate, come nel caso del disegno di legge precedentemente approvato.

Siamo pertanto lieti di dare la nostra approvazione, e di invitare la Commissione a fare altrettanto.

LENTI. Signor Presidente, io avrei da muovere alcuni rilievi in ordine a questo disegno di legge.

Il primo è di carattere procedurale, e si riferisce alla prassi in uso in questo Parlamento di trattare materie che vengono disciplinate con proposte diverse, provenienti da diverse parti. Mi corre, cioè, l'obbligo di rilevare che sarebbe stato necessario — oltre che corretto dal punto di vista procedurale — esaminare questo disegno di legge per la concessione alla Valle d'Aosta di un contributo straordinario di 3 miliardi insieme con la proposta n. 3192, dell'onorevole Pajetta, da tempo giacente presso gli uffici, che tratta la stessa materia in modo più organico ed approfondito.

È infatti costume che così si proceda, perché dall'esame delle diverse proposte emerge un quadro più completo, che consente al Parlamento di scegliere la via che si rivela migliore.

Questo è il primo rilievo che intendevo fare, e che non è di poco momento, com'ella comprende, signor Presidente, anche se non intendiamo spingerlo fino alla richiesta formale di abbinamento, pressati come siamo anche noi dall'urgenza dei tempi.

A questo proposito devo fare il secondo rilievo. Noi intendiamo censurare seriamente l'iniziativa del Governo di proporre alla fine della legislatura un disegno di legge che implica una discussione approfondita che in-

vece, dato il momento, è impossibile svolgere, sostanzialmente, perché, nel caso specifico, faremmo mancare anche questa piccola cosa alla Valle d'Aosta.

Realmente questa materia merita una discussione ampia ed approfondita, visto che la forma adottata con questo disegno di legge per concedere somme alla Valle d'Aosta è una forma che oserei definire illegittima. Infatti, come ha già ricordato il relatore, la forma dei contributi straordinari è espressamente fissata nell'articolo 5 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, che disciplina i rapporti finanziari tra lo Stato e la Valle d'Aosta. Tale articolo recita testualmente: « Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della regione, lo Stato assegna alla stessa con legge contributi speciali come previsto dall'articolo ». Mi pare quindi del tutto chiaro che, quando leggiamo nella relazione che precede il dispositivo del disegno di legge, che si tratta di contributi alle spese che la Valle d'Aosta affronta per opere stradali, edifici scolastici, lavori di sistemazione delle aree archeologiche, di opere igieniche, ecc., quando leggiamo questo, dicevo, ci rendiamo perfettamente conto che si tratta di opere che non possono essere assolutamente definite estranee alle funzioni normali della regione, nelle quali invece rientrano perfettamente, tanto che in tutto il periodo di vita della regione sono state affrontate con i normali mezzi di bilancio della Valle.

Per di più, a conforto del nostro punto di vista, e nella speranza di far convergere su di esso tutti i colleghi della Commissione, basterà leggere l'articolo 12 dello statuto speciale:

« Oltre al gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della valle, attribuita alla stessa una quota di introiti erariali per provvedere a scopi determinati che non rientrino nelle funzioni normali della Valle. Lo Stato assegna alla stessa per legge contributi speciali ».

Questo articolo 12 dello statuto è spiegato dalla legge 1179, che all'articolo 4 ancora più chiaramente dice: « Sono inoltre attribuiti alla regione, in relazione alle spese necessarie per adempiere alle sue funzioni normali, un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio nella regione, una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale, una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi in vendita nel territorio re-

gionale, una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio.

Per ciascun anno finanziario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'interno, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro, d'accordo con il presidente della giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla regione ai sensi del precedente comma ».

In tutti questi anni si è verificato un continuo tira e molla tra lo Stato che lesinava da una parte e la regione, che rivendicava quote maggiori per soddisfare le spese necessarie a far fronte alle sue funzioni normali. Tanto che, a decorrere dal 1959-1960, la regione si è vista infine costretta a finanziare spese correnti, normali (strade, scuole, ecc.) con entrate di carattere straordinario, che hanno comportato lo storno dalle spese per investimenti ed in conto capitale di somme ingenti per assicurare la copertura di disavanzi che da quell'anno sono andati crescendo con ritmo confrontabile con quello riscontrato negli altri enti locali italiani.

In altre parole, mentre nel 1951 le quote di ripartizione delle entrate erariali assegnate alla regione consentivano di finanziare le spese correnti della regione stessa, nel 1965 (si fa riferimento a questo anno perché i dati relativi sono ormai consolidati) tali quote riescono a coprire appena il 59 per cento delle spese ordinarie. Se poi prendiamo in esame il bilancio della regione per il 1966 vediamo che le sole spese per la pubblica istruzione superano il gettito derivante dal riparto che secondo lo statuto dovrebbe servire per coprire le spese correnti dell'intero esercizio.

È chiaro quindi che fino ad oggi lo Stato ha sempre resistito a ciò che richiedeva il rispetto dello statuto e della relativa legge finanziaria, atteggiamento questo che ha condotto la Valle d'Aosta alle attuali gravissime condizioni finanziarie.

Contro questo atteggiamento dello Stato, il Consiglio della Valle ha ripetutamente, per non dire sistematicamente, denunciato la situazione. Nel 1960 con un ordine del giorno chiedeva il riparto al 70 per cento, cioè un aumento della quota di spettanza della Valle; poi, l'8 ottobre 1965 lo stesso Consiglio, su proposta di un consigliere democristiano, proponeva il riparto al 75 per cento, sempre rimanendo nell'ambito del principio che lo statuto e la legge finanziaria fissavano, e cioè che le spese ordinarie per il funzionamento

della regione e per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali dovevano essere coperte con un riparto delle entrate fiscali dello Stato, la cui entità è determinata da una quota fissa e da una variabile da discutersi anno per anno, discussione che ha sempre portato a disattendere le giuste rivendicazioni del Consiglio della Valle, giuste perché fondavano la loro legittimità sulla difesa di uno Statuto e sul rispetto di una legge appositamente emanata, la n. 1179 del 1955.

Oggi invece ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è assolutamente in contrasto con il disposto dello Statuto e della legge citata, in quanto si tratta di far fronte non a scopi determinati che non rientrino nelle normali attribuzioni della Valle, ma di concedere un contributo che potremmo definire ad integrazione del disavanzo del bilancio regionale.

Ma perché si ricorre ad un provvedimento di questa natura, appellandosi all'articolo 5 della legge 1179 che parla invece espressamente di interventi per fronteggiare situazioni di carattere straordinario, e non si rispetta invece il dettato dello Statuto e della legge che prevede trattative per un riparto che permetta di fornire i mezzi finanziari necessari al normale funzionamento della regione ?

È chiaro che il ricorrere da parte del Governo ad uno strumento così anomalo non è che una dimostrazione che il Governo vuole sostanzialmente continuare, anche in questa occasione, a disattendere i suoi impegni ed a violare lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta. Il dare un certo contributo di 3 miliardi sotto la particolare forma di intervento non conseguente a diritti accertati e rispettati, ma ad una sorta di generosità, esula totalmente dal dettato della legge numero 1179 e dello Statuto.

È chiaro che il Governo, con questo o con altro provvedimento più legittimo e più legato al rispetto dello Statuto della regione, avrebbe dovuto provvedere prima consentendo alla Commissione di affrontare la materia nei suoi aspetti generali di rispetto della legge e tenendo conto dello sviluppo economico della Val d'Aosta con una visione organica e completa.

Ci troviamo invece, in questo momento, di fronte ad un provvedimento anomalo che distorce il senso degli accordi fra Stato e regione e ripropone in termini più acuti il problema dei rapporti fra lo Stato e la Valle d'Aosta.

I 3 miliardi dati sotto questa forma sono un minimo risarcimento dei danni finanziari che la Val d'Aosta ha subito. Ma deve rimanere ben chiaro — e lo chiedo formalmente a nome del gruppo comunista — che non si può continuare con il metodo di cui abbiamo una dimostrazione oggi con questo disegno di legge.

La questione va affrontata nel modo che compete ad uno Stato democratico, evoluto e moderno, quale ritengo che il nostro sia, ed in modo organico e definitivo, nel più breve tempo possibile. Se si affronta la questione conformemente allo spirito dello statuto, probabilmente gli interventi straordinari non saranno più necessari in futuro.

Regoliamo i rapporti sul piano finanziario fra lo Stato e la regione ed avremo una esemplare dimostrazione di come una regione autonoma nel nostro Paese possa auto-governarsi nel pieno rispetto delle regole statali nell'ambito dello Stato senza ingenerare incresciose continue situazioni di malcontento. Il rispetto della legge è segno di buon governo!

Per le ragioni suesposte, mentre diamo il nostro consenso al provvedimento per ragioni pratiche e contingenti in quanto non vogliamo che alla Val d'Aosta manchi anche questo risarcimento, chiediamo al Governo di affrontare con serietà la questione globale dei rapporti fra lo Stato e la Val d'Aosta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio gli onorevoli Scricciolo e Botta per il contributo dato alla discussione che, dopo l'intervento dell'onorevole Lenti, richiede però ulteriori precisazioni.

Non sfugge certo al Governo l'importanza di dilatare la partecipazione della regione ai tributi erariali e non ha assunto il Governo una posizione negativa sulla questione. Se vi è qualche ragione di ritardo, questa è dovuta al fatto che ci troviamo alla vigilia dell'attuazione dell'ordinamento regionale in tutto il Paese e si deve quindi studiare con attenzione la materia attinente alle quote di riparto. Si tratta di inquadrare anche la Val d'Aosta nel contesto di tutte le regioni d'Italia, per cui si sta meditando sulla fissazione dei parametri e delle quote di riparto per evitare decisioni affrettate che possono essere invocate poi automaticamente dalle regioni a statuto ordinario. Il problema è serio e tutte le richieste sono oggetto di attento studio.

Lo statuto che maggiormente si inquadra nel sistema regionale del nostro Stato è quel-

lo della Val d'Aosta che riecheggia perfettamente l'articolo 119 della Costituzione. Vorrei dire anzi che lo statuto della Val d'Aosta configura uno statuto esemplare che potrebbe essere seguito anche per altre regioni a statuto speciale, ad avviso del Governo.

Ci si chiede: perché si ricorre a questa via dei contributi speciali? Si tratta certo di opere che fanno parte della normale amministrazione della finanza locale, come la costruzione di strade, scuole e così via, ma ciò non vuol dire che pur nell'ambito di queste opere oggetto di normale competenza della amministrazione locale non possa esistere un programma che superi le possibilità dell'ente locale.

L'onorevole Lenti ribatte che le disponibilità sarebbero maggiori se fossero sistemati i rapporti finanziari, ma questo non è ancora avvenuto ed ho spiegato il perché. Cerchiamo quindi con accorgimenti legislativi atti allo scopo di finanziare opere utili nell'interesse della regione. Quello attuale non è pertanto un provvedimento definitivo, tuttavia è un provvedimento che non esce dalla cornice dei vari addendi della finanza regionale.

Mi auguro pertanto che la Commissione voglia approvare il disegno di legge, pur restando aperto il problema della sistemazione delle finanze regionali anche per quanto riguarda la Val d'Aosta.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È assegnato alla regione Valle d'Aosta, per gli anni 1966 e 1967, un contributo speciale di 3 miliardi di lire ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per la esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio ha suggerito di imputare la copertura all'esercizio 1968.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Berlanda: Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Berlanda: « Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine della regione Trentino Alto Adige », già approvata dal Senato.

Il relatore Castellucci ha facoltà di riferire alla Commissione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. L'obiettivo di questa proposta, già approvata in commissione al Senato, è ben chiaro: si tratta di modificare la denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino Alto Adige; una denominazione lunghissima, come si vede, che crea notevoli difficoltà. Come dice il senatore Berlanda nella relazione introduttiva alla pro-

posta, il fine è quello di consentire maggiore scioltezza e praticità al disbrigo della corrispondenza, facilitare gli atti contrattuali, le procedure giudiziarie, quelle legate al libro fondiario che esiste nella regione (con un catasto probatorio), e così via.

L'istituto in parola venne istituito con la legge 13 maggio 1952, n. 208, in cui sono previsti, naturalmente, anche i compiti di istituto. Importante sottolineare che tali compiti, cambiando la denominazione, non vengono in nulla mutati, infatti l'articolo 1 della legge istitutiva recita: « L'istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino Alto Adige è ente di credito di diritto pubblico con sede in Trento allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della regione mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine, ai sensi delle vigenti disposizioni per le medie e le piccole imprese ». Questo articolo rimane invariato, cambiando, come si è detto soltanto la denominazione, e quindi non vi è nessuna preoccupazione in proposito.

Vi è anche da osservare che vi sono in Italia già altri dieci istituti di credito denominati mediocredito; lo stesso Mediocredito centrale ritenne opportuno assumere tale denominazione con legge 30 aprile 1962, n. 265.

Mi sembra quindi che vi siano notevoli precedenti che giustificano questo provvedimento. Esso, per altro, non poteva essere preso che per via legislativa (e non amministrativa) e quindi si è resa necessaria la presentazione di questa proposta di legge che, naturalmente, non comporta alcun onere. Devo soltanto aggiungere che di fatto questo istituto si serve della denominazione abbreviata ormai da diversi anni, in modo però illegittimo, e quindi è necessario questo provvedimento anche per sanare tale situazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« La denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, istituito con la legge 13 marzo 1953, n. 208, è modificata in "Mediocredito Trentino-Alto Adige" ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni e alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni e alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale ».

GHIO. Sono qui per illustrare brevemente alla Commissione di merito il parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in esame. Ho notato, per altro, che nel testo predisposto dal Comitato ristretto sono già state recepite alcune delle osservazioni della V Commissione e quindi mi limiterò a richiamare ai colleghi soltanto le altre raccomandazioni, soprattutto quelle avanzate in rapporto alle indicazioni emergenti dalla legge di programmazione economica.

Ricordo che l'applicazione dell'imposta di consumo sull'olio alimentare segnerebbe, a parere della V Commissione bilancio, una battuta d'arresto (ed anzi un passo indietro) della politica perseguita dal programma quinquennale per avviare il reddito agricolo verso i livelli del reddito medio nazionale, dal quale ancora diverge di molto e per difetto. Non è certo gravando il settore dell'olivicoltura di questa voce di imposta che si può sperare di eliminare, o quanto meno diminuire, l'attuale divario, tanto più che l'imposta finirebbe per non poter essere traslata completamente sul consumatore e quindi inciderebbe sui già magri redditi del produttore.

La Commissione bilancio, pertanto, ha espresso a maggioranza il parere che non sia il caso di contraddire ad una iniziativa del Parlamento (divenuta legge dello Stato) diretta a favorire la produzione dell'olio di oliva mediante la corresponsione di una integrazione su tale prodotto: se fosse approvata la norma contenuta in questo disegno di legge non faremmo altro che dare da una parte e riprendere dall'altra, con un comportamento contrario ad ogni principio di equità e alla stessa ragione d'essere della programmazione.

Altro punto sollevato dalla Commissione bilancio è quello attinente alla progettata imposta sui mobili antichi e gli oggetti di antiquariato. È pur vero che ormai l'accezione di imposta di consumo si allarga a dismisura, ma se c'è qualcosa di cui non si può nel modo più assoluto parlare di « consumo » sono i mo-

bili antichi, perché se fossero « consumati » non esisterebbero e se sono antichi vuol dire che non sono consumati. Chiedo scusa di questa interpretazione un po' scherzosa (che però credo renda l'idea), e vorrei soltanto aggiungere che, se proprio si ritiene di non potere fare a meno di questa imposta, sarebbe opportuno ridurne il livello, tanto più che una buona parte dell'attività svolta in questo settore è destinata all'esportazione, il che provoca l'ingresso di una notevole mole di valuta pregiata nel nostro paese.

SCRICCIOLO. Il problema vero è un altro e cioè che nessun agente delle imposte di consumo, a meno che non sia un esperto, è in grado di distinguere una crosta da un oggetto di valore, tanto per fare un esempio.

GHIO. Questa obiezione è stata espressa, anche se in termini diversi, dall'associazione dei commercianti in antiquariato, secondo la quale sarà estremamente difficile stabilire ai fini dell'imposta quali sono veramente i mobili di antiquariato e quali sono invece le falsificazioni. D'altra parte, maggiore è la percentuale dell'imposta e maggiore è anche l'incentivo ad evaderla per coloro che hanno tale intenzione. Naturalmente se l'imposta sarà più ragionevole, è pensabile che minore sarà il numero delle evasioni.

Circa il tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti a favore della sezione di credito provinciale e comunale, ho visto che nel testo del Comitato ristretto è stato già indicato qualche cosa all'articolo 3, per altro senza indicazione quantitativa.

Il ragionamento in base al quale è stato indicato dalla V Commissione il tasso non superiore al 5 per cento è giustificato dal fatto che lo Stato non ha corrisposto ai Comuni quanto loro dovuto. E quindi sotto un profilo di equità assoluta si dovrebbe prestare senza interessi, perché, in fin dei conti, si tratta di mettere a disposizione qualche somma per non aggravare la situazione di bilancio degli enti locali che, altrimenti, si verrebbero a trovare come si trovano, in una situazione di notevole disagio.

Ritengo comunque difficile riuscire a strappare il consenso dello Stato a pagare puntualmente quanto dovuto, ma almeno applichiamo lo stesso tasso di interesse del 5 per cento, richiesto dallo Stato ai cittadini che non pagano regolarmente le imposte. Mi pare quindi equo fissare una misura non superiore al 5 per cento.

La Commissione bilancio, infine, raccomandava che fosse assegnato l'intero gettito

delle imposte previste dal disegno ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, proprio perché la dinamica dell'imposta sul vino, se mantenuta, avrebbe dato a questi comuni maggiori entrate.

Desidero notare poi che sono state parzialmente accolte all'articolo 17 del testo del Comitato ristretto le indicazioni della Commissione bilancio in ordine al riparto delle partecipazioni.

Mi auguro quindi che la Commissione di merito, procedendo nel definitivo esame del provvedimento, possa apportarvi ulteriori miglioramenti.

RAFFAELLI. Il mio giudizio sul provvedimento in esame è completamente negativo. Possiamo paragonare questo provvedimento ad un topolino malato partorito da una montagna di discussioni, di prese di posizioni, che si sono svolte negli ultimi due o tre anni sullo stato, al limite di rottura, della finanza locale.

In questi tre anni si è sempre parlato da parte di tutti i settori politici della necessità di una riforma della finanza locale, e più generalmente del rapporto ormai abnorme ed incostituzionale che sul prelievo tributario globale derivante dal reddito nazionale del Paese viene esercitato dai vari settori della pubblica amministrazione. Si ravvisò quindi, oltre a misure di riforma, la necessità di provvedimenti immediati di una certa sostanza. La proposta di legge n. 1754 presentata tre anni fa dall'onorevole Minio e da altri deputati del nostro gruppo prevedeva di manovrare circa 200 miliardi all'anno del prelievo tributario dello Stato per trasferirli alle entrate dei comuni e delle province. Era quindi un provvedimento immediato per riequilibrare questo rapporto.

Ma dal ministro Taviani, durante l'indagine conoscitiva sullo stato della finanza locale in sede di Commissione interni, abbiamo appreso che il Governo aveva predisposto tre tipi di intervento: massimo, medio e minimo. L'intervento minimo avrebbe avuto un costo di 70 miliardi. Ma, a seguito della dolorosa alluvione del 1966, si dovette accantonare ogni proposta per fronteggiare la nuova situazione.

Quindi, tutta questa montagna di misure di riforma, di misure immediate, medie, massime e minime è finita nell'alluvione di Firenze ed il problema è rimasto tale e quale, anzi, si è aggravato. Si è venuto a sapere che il comune di Roma non è in grado di pagare gli stipendi ai fattorini degli autobus, che a Marsala e a Trapani sono sorti comitati per

provvedere ai mezzi di sostentamento dei dipendenti che il comune non può pagare, che molti comuni hanno sospeso il doposcuola e così via.

Vorrei dire ora, di fronte a questa situazione, che non ritengo essa sia derivata dalla allegra finanza comunale della quale parla il ministro Preti, bensì dalla differenziazione fra lo Stato nelle sue manifestazioni accentrate e lo Stato nelle sue manifestazioni decentrate. Nell'arco di circa 20 anni, dal 1948 al 1968, si è avuto uno spostamento, come ho dimostrato in una recente discussione, dei prelievi globali degli enti locali dal 15 per cento al 10 per cento.

Qui è dunque la radice di tutte le carenze dell'amministrazione decentrata ed anche nel fatto che quest'ultima è stata gravata dal trasferimento di spese a comuni e province per l'adempimento di funzioni spettanti allo Stato, nonché dall'aumento di spese di parte corrente per gli aumentati interessi per le coperture dei disavanzi.

Desidero sottolineare queste cose per fare luce sulla facile polemica impostata sulla finanza allegra dei comuni. È molto marginale il fatto che un comune abbia assunto 50 netturbini in più o che un candidato abbia utilizzato il personale in occasione della campagna elettorale.

Dal punto di vista dello sviluppo politico-economico abbiamo fatto la radiografia dello squilibrio profondo che esiste nell'ambito dell'amministrazione decentrata, e che non solo paralizza l'economia comunale, ma investe la stessa vitalità della democrazia. Il giorno in cui l'autonomia tanto esaltata dal Governo si troverà nella impossibilità di svolgere la sua funzione noi avremo inciso sulla sua stessa vita.

Questo provvedimento che reca nel titolo la dizione « Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo », dimostra, onorevole Gioia, che al Ministero vi sono dei funzionari molto abili nell'intitolare i disegni di legge. Quando si aumentò fino al 1000 per cento l'imposta sull'energia elettrica, e fu il più grave degli aumenti, un ottimo funzionario intitolò il disegno di legge: « Modifiche all'imposta sul consumo dell'energia elettrica ». Se dovessimo rifarci all'uso corretto della lingua italiana questo provvedimento dovrebbe intitolarsi: « Istituzione di imposte di consumo sui generi finora esenti; aumento del costo del denaro per i comuni e le province; ritorno alle leggi di Umberto I, Pelloux e Facta in materia di finanza locale ».

Dinanzi ad un così arduo problema politico ed economico avete conglobato tre cose in una, ed anche questo dimostra che indubbiamente al Ministero vi sono degli ottimi tecnici. Se aveste presentato tre provvedimenti di cui il primo recante aumenti per 70 miliardi annui alle imposte di consumo, sia il primo che gli altri due non avrebbero certo avuto vita facile. Li avete presentati insieme, agganciati come tre palloni aerostatici e dite: « Se volete vedere volare un pallone fate volare anche gli altri ». Una volta in sede di Commissione finanze si teneva anche conto della tecnica legislativa, invece voi avete unificato tre provvedimenti, e tutt'e tre sbagliati.

Anzitutto si aumenta l'imposta sui consumi. Ma come, proprio in Italia, dove secondo una statistica europea su 100 lire che si pagano 80 rappresentano un'imposta indiretta? Guardate che finezza hanno i legislatori italiani: hanno vietato la vendita a premi per generi alimentari e di largo consumo perché non è giusto che in pratica si ammetta un'imposta sui generi alimentari.

Quindi il Governo, quando ha stabilito che sui generi di largo consumo (olio, sapone, ecc.) non si possono fare lotterie ha, dimostrato una grande sensibilità, di cui dobbiamo dargli atto! Ma guardate che finezza: si proibisce il premio, ma si istituisce l'imposta! 5 per cento lire sull'olio, tre per cento sul sapone, 5 per cento sul the e così via.

Ma, onorevoli colleghi, vogliamo proprio cadere nel ridicolo? Io ho sentito il senatore Lami Starnuti illustrare questo provvedimento dell'abolizione della vendita a premi dicendo che era quello di un paese che si avvia ad essere un paese moderno, evoluto. Subito dopo però, mentre non si permette la vendita a premi, che comporterebbe un piccolissimo aumento di costo, si prepara e si chiede un'ulteriore imposizione sull'olio, che, su un prezzo di 700-800 lire inciderà per 30-40 lire.

Ma non ricordate che per eliminare l'imposta sull'olio furono necessarie tutte le battaglie del 1910, del 1915? Non ricordate che fu proprio questa l'arma con cui i socialisti e certe forze popolari cattoliche presero d'assalto i comuni per introdurre una politica nuova, che alleggerisse il peso sui consumi?

Ma non basta. Voi volete aumentare questa imposta, ma così facendo aumenterete anche gli attuali squilibri territoriali, visto che a seconda delle regioni vi è una profonda difformità di consumi.

Facciamo un esempio: prendiamo due comuni, uno del nord, Varese, e l'altro del sud,

Trapani. I consumi di olio nelle due località sono profondamente diversi, come diversa è la loro situazione finanziaria e la loro possibilità di imporre nuovi tributi. Se questa imposta dovesse passare, Trapani ne ricaverà 10, mentre Varese ne ricaverà 100, e si aumenterà così ulteriormente lo squilibrio tra i due. D'altra parte, facendo il ragionamento inverso, il cittadino di Varese, che ha un reddito di 600-700 mila lire all'anno, per pagare questa imposta dovrà rinunciare a una partita all'anno, a un etto di cioccolata o a qualche sigaretta, mentre quello di Trapani, il cui reddito medio è circa della metà, dovrà rinunciare a consumi vitali per se o per i figli. Ciò significa che se si incide con una imposta di questo tipo, cui non si sfugge, in un'economia fortemente squilibrata, a farne sostanzialmente le spese in modo più grave sono sempre quelli il cui reddito è minore.

Per di più in questo modo voi, signori della maggioranza e del Governo, fate qualcosa che contrasta con quanto viene generalmente rilevato in sede comunitaria, visto che l'Italia è il paese in cui si pagano più imposte sui consumi in senso assoluto e meno imposte sul reddito. La rivista *Mondo Economico* porta a tale proposito una precisa ed inequivocabile statistica, che io non vi leggo ma che ognuno di voi potrà agevolmente consultare.

Voi, quindi, volete aumentare un'imposta indiretta, e della peggiore specie, in quanto gravante su consumi di massa; non solo, ma tutto questo viene fatto al prezzo di scardinare un intero sistema di esazione, con la prospettiva di avere un aumento reale dei prezzi e soltanto un aumento nominale del gettito. Infatti la struttura del meccanismo previsto non è altro che quella di scaricare questi 100 miliardi sui consumatori per poi, attraverso i sistemi degli abbonamenti e cose simili, far giungere ai comuni molto meno di quanto i cittadini saranno in realtà costretti a sborsare.

Però, onorevoli colleghi, la parte più grave di questa prima sezione (aumento di 100 miliardi all'anno di imposte) è forse un'altra, e cioè che noi dovremmo operare su una rete distributiva costosa, dispersa, macchinosa, gravata di imposte. Nessuno dei Governi precedenti o di oggi ha mai mosso un dito per cercare di ammodernarla; una rete distributiva assolutamente anelastica ed obbligata a riversare sui prezzi ogni lira di imposta. Ma c'è di più, questo è un incentivo psicologico e reale, in una rete distributiva che non ha più concorrenza, ad aumentare ulteriormente i prezzi, traslando, in pratica, sul costo della vita, an-

che qualcosa in più di quello che sarà l'ammontare dell'imposta.

Ma come, tutti parlano di riforma della rete distributiva, voi ne avete parlato a lungo in sede di discussione del piano, e poi che fate? Avendo dovuto rinunciare a tutti e tre i provvedimenti che, a sentire l'onorevole Taviani, erano stati approntati dal Governo, non avete saputo trovare niente di meglio che dimenticarvi tutti i bei discorsi sull'ammodernamento del sistema distributivo, scartare qualsiasi possibilità di redistribuzione delle risorse fra Stato e comuni e darvi da fare per ricercare nell'ambito dell'area municipale il sistema per racimolare qualche lira: ed ecco quindi l'aumento delle imposte.

Questo non è certamente neppure il topolino partorito da una montagna, è molto meno. Questa prima parte, quindi, noi la respingiamo totalmente: non accettiamo l'imposta né sulla birra, né sul the, né sui detersivi e neppure, si badi bene, quella sui mobili antichi, su cui forse ci sarebbe da discutere: ma che gettito volete che possa dare un'imposta del genere! Ma veramente a questo punto si deve dire che ci si vuole prendere in giro!

Ho calcolato che ben l'80 per cento del gettito che può derivare da tutte queste voci verrebbe dall'olio, dai detersivi e dalla birra: tutto il resto serve soltanto a dare fumo negli occhi. Anche i rasoi elettrici. Sono sicuro che un comune che fosse condannato ad applicare l'imposta sui rasoi pagherebbe per esazione molto più di quanto ricaverebbe.

Vi è poi la seconda parte del disegno di legge: il capolavoro dell'onorevole Colombo, cui va ascritto in pieno il merito. Egli lo ha illustrato non più tardi del 25 gennaio scorso, con vera maestria (di questo non c'è dubbio), davanti al Consiglio nazionale dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani. Il ministro Colombo ha fatto la sua bella relazione, dopo di che alcuni di questi amministratori (che rappresentano i comuni più poveri sia come componente del reddito individuale che come assetto civile) gli hanno fatto presente che la Cassa depositi e prestiti non concedeva più mutui. Al che, con bella baldanza, l'onorevole Colombo, si è lanciato: « fermi tutti — ha detto — le cose andranno a posto, perché abbiamo presentato un disegno di legge per potenziare la Cassa depositi e prestiti ». E questi amministratori, di fronte ad un ministro che parla (quelli di montagna poi sono gente semplice e sincera), si sono tranquillizzati. E Colombo ha potenziato la Cassa depositi e prestiti. Come, però?

In questi ultimi cinque anni abbiamo tutti noi dibattuto a lungo il problema e sono state indicate almeno cinque strade, ma nessuna di queste è stata scelta dal tesoro. Noi ne avevamo suggerita una che ha riscosso persino l'approvazione dell'onorevole Pella, anche se si trattava di distruggere una misura da lui caldeggiata e presa quando era ministro. Ma il tesoro oggi non prevede alcun aumento dei mezzi di provvista della Cassa, nessuna eliminazione della discriminazione che opera contro la raccolta del risparmio postale. È venuta fuori una bellissima invenzione: istituire la sezione autonoma di credito per i comuni e le province, per il breve termine e per il lungo termine. Del breve termine, visto che è un argomento minore e che abbiamo deciso di essere brevi, non parliamo per il momento; soffermiamoci invece sul lungo termine. La grande invenzione per potenziare la Cassa depositi e prestiti è stata questa: si istituisce la sezione autonoma, si emettono cartelle di credito, si collocano sul mercato e quindi si concedono i mutui ai comuni... al 7,50 per cento.

L'onorevole Minasi è sindaco di Scilla e sarà al corrente delle richieste del comune che arrivano alla Cassa depositi e prestiti. E l'onorevole Minasi si accorgerà che, con lo scarto cartelle, si avrà un aumento del costo del credito ai comuni a lungo e a medio termine.

Non capisco che bisogno aveva il ministro Colombo di potenziare la Cassa depositi e prestiti, immettendo obbligazioni sul mercato, quando per operazioni del genere si sarebbe potuto ricorrere al consorzio di credito per le opere pubbliche o ad altri istituti di credito. La Cassa depositi e prestiti è un ente che funziona: eroga mutui trentacinquennali al 5,5 per cento; ed io temo che con questa operazione si tenda a rendere difettoso il funzionamento di questo istituto.

Questa seconda parte della legge, a mio avviso, dovrebbe chiamarsi: « Misure per aumentare il costo del denaro ai comuni e alle province, e per aumentare i profitti del sistema bancario ». Nel periodo di tempo dal 1953 al 1966, per effetto di questa situazione mostruosa, che non si è mai verificata nella storia centenaria della Cassa depositi e prestiti, abbiamo assistito allo spostamento di mille miliardi. E di ciò si sono avvantaggiate soprattutto le casse di risparmio.

Veramente poche sono le cose che ho da dire circa gli articoli 23 e 24. L'articolo 23 è eguale ad un articolo di un disegno di legge presentato al Senato due anni fa, che aveva

per titolo: « Misure per il ripiano dei disavanzi degli enti locali ».

Quell'articolo fu fulminato al Senato durante una discussione di un'ora, in quanto tutte le parti politiche ravvisarono che l'articolo stesso era costituzionalmente improponibile, inammissibile, oltre che di pellouxiana memoria.

Circa l'articolo 24 esso urta in pieno contro la volontà di tutti i sindacati. Siamo in tema di fervida discussione sindacale, di trattativa autonoma aziendale. La trattazione di questo tipo di regolamentazione sindacale avrebbe dato occasione in Assemblea per un importante discorso, specialmente da parte di qualche collega della CISL. Confesso che mi appassiona la polemica tra il contratto nazionale ed il contratto aziendale.

Vi è la parte che riguarda le aziende municipalizzate e mi sembra che l'articolo 27-bis accolga le nostre critiche al disegno di legge e faccia un notevole passo avanti.

In breve, signor Presidente, noi ribadiamo le nostre critiche al disegno di legge e la nostra posizione nei suoi confronti: se subirà profonde modifiche potrà diventare legge, ma altrimenti non solo da parte nostra avrà voto contrario, ma anche da parte degli altri schieramenti politici vi saranno voti contrari sufficienti a bloccarlo.

MINASI. Non abbiamo aderito al passaggio in sede legislativa del disegno di legge perché assenti, ma in questa sede teniamo a sottolineare che il provvedimento si pone in contrasto con i temi enunciati dalla riforma tributaria.

Si propone l'abolizione dell'imposta di consumo e attraverso un provvedimento stralcio si esalta invece l'imposta di consumo istituendola per generi di largo consumo ed allargandola per altri. È in atto una gravissima situazione finanziaria che incide sulla possibilità di funzionamento degli enti locali, per cui vi è tutta una problematica al riguardo che si deve affrontare, e si approva invece un provvedimento che aggrava il problema.

Riteniamo che responsabilità nostra sia quella di impedire che un provvedimento del genere possa essere approvato.

Sarebbe bene che un tale provvedimento avesse anzi una vasta eco nel Paese perché tutti sappiamo come si affrontano, eludendoli, i problemi della riforma tributaria e della situazione deficitaria dei comuni e credo che questa eco la pubblica opinione potrebbe recepirla attraverso il dibattito in Au-

la. Ecco in sintesi le ragioni della nostra opposizione.

L'onorevole Raffaelli si chiede se vi potranno essere modifiche tali da travolgere la natura stessa del provvedimento; io sono perfettamente scettico, perché la logica che detta questo provvedimento è in contrasto con la logica che dovrebbe suggerire altri provvedimenti atti a risolvere i più angosciosi problemi.

Per questi motivi la nostra posizione è estremamente negativa e, pur non potendo chiedere la rimessione in Aula essendo qui io il solo rappresentante del mio gruppo, ritengo che questo dibattito non possa svolgersi nel chiuso della Commissione, perché grave sarebbe la nostra responsabilità se si arrivasse al voto finale senza che la pubblica opinione possa essere sensibilizzata sul provvedimento che, al termine della legislatura, si vuol fare passare alla chetichella.

MATARRESE. Non ho molto da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Raffaelli. Condivido le preoccupazioni di fondo circa il mezzo che si è deciso di adottare.

Vi sono due aspetti particolari: del primo concernente l'olio, si è occupato il Comitato ristretto, ma invano, tanto che la richiesta concernente l'imposta sull'olio è stata ribadita dall'onorevole Ghio a nome della Commissione bilancio.

Vorrei aggiungere che anche nei tempi bui della finanza locale, negli anni 1945-46 e 47, quando si concedeva ai comuni l'imposizione su moltissimi generi, si esclude sempre l'imposta sull'olio di oliva, che è un genere indispensabile.

Vi è da notare inoltre che il consumo dell'olio d'oliva, per la prima volta nella storia della finanza pubblica, ha subito nel 1967 un calo percentuale costituendo una grave minaccia per molte regioni del nostro Paese, come la Sicilia, la Puglia e la Calabria. Si è consumato in Italia più olio di semi rispetto a quello d'oliva e se noi introduciamo un'imposta del 3 per cento, la sua incidenza sarà del 18 o del 20 per cento sull'olio d'oliva e del 3 o 4 per cento su quello di semi.

Lo squilibrio aumenterà ancora di più a danno dell'olio di oliva e a vantaggio dell'olio di semi, aumentando la situazione di crisi del settore dell'olio di oliva, che pure tutti sostengono sia di vitale importanza e quindi da tutelare sia sul mercato interno sia su quello comunitario. A ciò si aggiunge la sperequazione con la quale inciderà questa imposta di consumo nelle varie province d'Italia; poiché il consumo dell'olio di semi

è molto più elevato nell'Italia settentrionale, avremo che i redditi alti, per esempio di Varese, pagheranno tre lire sull'olio di semi, mentre i redditi bassi, per esempio di Trapani, pagheranno venti lire sull'olio di oliva. Anche da questo punto di vista morale — oltre alle considerazioni di carattere finanziario ed economico — è evidente che si tratta di un'imposta che non può essere introdotta.

Tra le altre anomalie di questo provvedimento che sono state denunciate, ve n'è una da rilevare. Si è creduto infatti di riparare con l'articolo 11 al misfatto commesso con la legge 21 novembre 1966. Sia la Commissione del Senato sia la nostra posero all'attenzione del Governo il grave errore che con quella legge si stava attuando. Infatti quella legge, non per ragioni di finanza locale, ma di agricoltura, tendeva a scoraggiare l'abbattimento dei vitelli e ad incoraggiare quello degli altri bovini. Si pensò di abbassare il dazio sui polli per aumentarne il consumo, in modo da riuscire a compensare, insieme con il maggior consumo della carne bovina, la minore entrata che sarebbe derivata ai comuni dal minor abbattimento di vitelli. Ma la definizione di vitello da una parte e quella di bovino dall'altra risultò in quella legge tanto farraginoso e confuso da determinare un enorme disordine, disordine ancora aggravato dalle circolari successivamente emanate dal Ministero. Vi era infatti contrasto tra la definizione data in sede comunitaria, quella data dal Ministero della sanità e quella data dal Ministero delle finanze. Tutte queste carenze della legge furono da noi denunciate, ma non si volle ascoltarci. Da ciò è derivato un grave danno ai comuni.

Nel provvedimento in esame è definito vitello l'animale vivo bovino di peso inferiore a 220 chili. Ma dove sono, con i nuovi sistemi di allevamento, vitelli di tale peso? In Piemonte, in Lombardia, in Emilia un vitello si considera tale quando è di peso pari a tre o quattro quintali. Il peso di 220 chili è troppo basso, per cui avremo che, ai fini fiscali, in molti comuni del nord non si consumerà più carne di vitello.

In sede di esame degli articoli, proponeremo un emendamento tendente a fissare un peso più elevato. In Inghilterra è in vigore una legge analoga ma con diverso meccanismo: i contadini sono stati finanziati in modo che non abbattano vitelli troppo giovani. Il piano verde ha previsto qualche cosa di simile ma in limiti tanto ristretti che nessuno vede possibilità di pratica attuazione. Non

si può agevolare una misura agricola con uno strumento fiscale, tant'è vero che non si è ottenuto alcun risultato: i contadini hanno continuato ad abbattere vitelli, i comuni hanno guadagnato di meno e i consumatori hanno pagato di più la carne di vitello, ma non hanno pagato di meno la carne bovina.

SCRICCIOLO. Il mio intervento sarà piuttosto breve, anche perché è ormai necessario chiudere la discussione generale di questo disegno di legge che già da cinque mesi è all'attenzione della Camera dei deputati; è stato presentato il 13 settembre, siamo adesso in febbraio e in una fase ancora distante dalla conclusione. L'iter di questo disegno di legge è stato notoriamente assai travagliato; esso è stato ampiamente esaminato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, che hanno interloquito in maniera anche costruttiva; è poi stato oggetto di attento esame da parte della II Commissione, che ha espresso un parere ampio e documentato. Il provvedimento in esame è il risultato di un democratico dialogo con le categorie, con i comuni e nell'ambito delle varie Commissioni del Parlamento.

Dico subito che questo disegno di legge non ha, per sua stessa natura, l'ambizione di presentarsi come un provvedimento riformatore; esso è di carattere parziale, ha effetti limitati in tutto l'ampio settore in cui intende operare. La prima parte del disegno di legge incide sul meccanismo delle imposte di consumo, delle quali non muta sostanzialmente la struttura. Ma vi è un elemento che mi preme rilevare a questo riguardo. In effetti, quando si arriva alla denuncia delle giacenze — che è stata oggetto di preoccupazione da parte dell'onorevole Trombetta — si anticipa in un certo senso il meccanismo futuro dell'imposta aggiuntiva sui consumi, che rappresenta uno degli elementi cardine della riforma tributaria, che è anch'essa all'esame della nostra Commissione.

Le preoccupazioni espresse da vari colleghi in ordine all'ampliamento della platea impositiva hanno una loro validità parziale, soprattutto se si guarda al problema della tassazione degli oli alimentari. Anche la parte socialista esprime un'opinione nettamente contraria alla tassazione degli oli alimentari. Si tratta infatti di un consumo di carattere popolare che non possiamo assoggettare a imposizione senza provocare effetti negativi nell'area dei prezzi che devono essere contenuti, specialmente per quanto concerne i consumi di carattere popolare. Le altre voci che sono considerate all'articolo 1 non riguardano la

area dei consumi di carattere popolare, anche se riguardano l'area dei consumi di massa. Infatti oggi i rasoi elettrici, i magnetofoni, le pellicole, gli apparecchi televisivi e, in genere, gli apparecchi per la riproduzione delle voci e dei suoni rappresentano consumi di massa, ma non un consumo primario di carattere popolare.

Noi a questo riguardo non esprimiamo preoccupazioni, perché vi è anche una esigenza di politica selettiva dei consumi che il nostro partito ha sempre portato avanti nel corso di questi ultimi anni.

Ho detto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non ha ambizioni riformatrici; direi semmai che è un provvedimento di pronto intervento, data la situazione ormai nota della finanza locale, conosciuta da tutti noi meglio ancora dopo l'ampia disamina che su questa materia è stata fatta dalla Commissione interni. Ed è un provvedimento di pronto intervento che, per un certo aspetto, si colloca nella logica dell'ultimo provvedimento concernente la finanza locale, adottato nel 1960 (con la famosa legge n. 1014). Allora si trattò di sgravare i comuni da una serie di obblighi che avevano in un ramo che veniva considerato di stretta pertinenza dello Stato: la pubblica istruzione, e così via. Dopo aver fatto ciò, (che pure non è servito a ristabilire l'equilibrio della finanza locale) si cerca di venire in soccorso delle amministrazioni comunali e provinciali mediante questo nuovo intervento, destinato a versare alla finanza locale una cifra calcolata intorno agli 80 miliardi, che potrebbe essere molto maggiore se riuscissimo, nel corso dei nostri dibattiti, a modificare l'articolo che riguarda la ripartizione dell'imposta generale sull'entrata, il che è nei desideri dei comuni ed anche nella quasi unanime volontà della nostra Commissione.

Di questo provvedimento si possono avere opinioni diverse per quanto riguarda la prima parte, cioè quella attinente alle imposte di consumo, ma è innegabile che ve ne è una seconda (che riguarda la Cassa depositi e prestiti) che non può non essere considerata positiva. Ed io in verità non ho udito voci, nei vari interventi fin qui svoltisi, che fossero dissenzienti su questa parte.

Il fatto è che lo stato della Cassa depositi e prestiti è oggi molto difficile e reso ancor più precario dal fatto che il risparmio è dirottato verso il sistema bancario anziché verso la Cassa, e questo per una serie di ragioni, tra cui, non ultima, anche quella indi-

cata dall'onorevole Raffaelli, e cioè la misura dei tassi che regolano la remunerazione dei depositi postali.

Quello che mi pare di dover rilevare è che la Cassa depositi e prestiti, che è stata fino ad oggi considerata come una banca (tutta particolare) che ha adempiuto, specie nel periodo della congiuntura e della nazionalizzazione dell'energia elettrica, ad un dovere cui era stata chiamata dallo Stato, e cioè quello di acquistare una grossa parte delle obbligazioni emesse per far fronte alle spese della nazionalizzazione, oggi dicevo, la Cassa muta indirizzo e da acquirente di obbligazioni diviene ente emittente obbligazioni, attingendo essa stessa al risparmio privato. Tutto questo è segno di una mutazione di indirizzo dello Stato che merita il sostegno della nostra Commissione, anche perché neppure lo onorevole Raffaelli, che pure è sempre così ironico nei confronti della programmazione, potrà fare a meno di riconoscere che tutto ciò è in linea con la programmazione stessa.

Vi è poi una terza parte che è oggetto — più che la seconda e quanto la prima — di grosse contestazioni e di opinioni fortemente divergenti. Indubbiamente questa terza parte, dall'articolo 22 in poi, incide in quella che è la normativa del testo unico della legge comunale e provinciale. Questo è indubbio: però a me pare che dalla formulazione iniziale del disegno di legge al testo varato dal Comitato ristretto sia passata molta acqua sotto i ponti e si sia oggi giunti ad una articolazione da cui sono stati tolti gran parte di quelli che parevano essere dei pericoli, consistenti soprattutto in quelli che si amano definire attentati all'autonomia comunale.

Non farò qui un discorso intorno a ciò che è il corretto significato di autonomia comunale, però ho l'impressione che spesso in alcuni amministratori comunali sia la convinzione, profondamente sbagliata, che autonomia comunale significhi che lo Stato debba versare soltanto mezzi corrispondenti su indicazioni (spesso arbitrarie) fatte dalle singole amministrazioni nella stesura dei loro bilanci con il beneplacito di spendere *ad libitum*. Questo è un malinteso concetto di autonomia comunale, autonomia che, secondo noi socialisti, si colloca in un contesto valido nella misura in cui le amministrazioni partecipano del processo della programmazione e quindi delle indicazioni e dei limiti che essa impone al Governo, domani alle regioni, e quindi a tutte le strutture articolate che dalle regioni discendono (province e comuni, almeno fino a che le province esisteranno e non si trasfor-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1968

meranno anche i comuni, come è nelle linee della programmazione, in comprensori).

Riguardo a questa parte finale credo pertanto di poter dire che preoccupazioni, che potevano sussistere nella fase iniziale del dibattito, oggi non hanno più motivo di essere affacciate se non in misura estremamente limitata; preoccupazioni che noi potremmo anche condividere se si trattasse di compiere una attentato alla autonomia dei comuni. Ma che così non è, risulta e dalle dichiarazioni rese da rappresentanti del Ministero degli interni ed anche dal testo attuale, che del resto ha avuto il consenso persino di una Commissione così vigile e così attenta a queste cose, quale è la Commissione interni della Camera e, quello che più importa, perfino il consenso della stessa Associazione nazionale dei comuni italiani.

Alla luce di queste considerazioni, fatta riserva per emendamenti particolari ed espressa la contrarietà del gruppo socialista alla tassazione degli oli alimentari, ci dichiariamo disponibili per l'iter successivo di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Commissione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971 » (4720).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (4721).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge d'iniziativa del senatore Berlanda: « Modificazioni della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige » (4188).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Botta, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Turnaturi, Vespignani, Vicentini, Villani, Vizzini, Zugno.

Sono in congedo:

Azzaro, Marzotto e Trombetta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO